

Rev	Data	Motivo della revisione
AN	05/06/2023	Aggiornamento

Preparato da SGI - Approvato da RSGI

Distribuzione **controllata**

INDICE

1	CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	2
1.1	CONTRATTI PER SMALTIMENTO IN DISCARICA LOC. POGGIO ALLA BILLA (ABBADIA S.S.)	2
1.2	CONTRATTI PER RECUPERO FOS (FRAZIONE ORGANICA STABILIZZATA COD. EER 19.05.03)	3
1.3	CONTRATTI PER RECUPERO PRESSO IMPIANTI COMPOSTAGGIO	4
1.4	CONTRATTI PER SMALTIMENTO PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE	4
2	MODALITA' E PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	5
2.1	PROGRAMMAZIONE DEI CONFERIMENTI	5
2.2	DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI IN FASE DI CONFERIMENTO/SCARICO	5
2.2.1	<i>Prescrizioni aggiuntive per il conferimento in discarica (D1)</i>	5
2.2.2	<i>Prescrizioni aggiuntive per il recupero FOS in discarica per coperture giornaliere (R3)</i>	7
2.2.3	<i>Prescrizioni aggiuntive per il conferimento al termovalorizzatore (R1)</i>	7
3	NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEI SITI.....	9
3.1	GENERALITÀ.....	9
3.2	ACCESSO DEI CLIENTI PER LO SCARICO DEI RIFIUTI	9
3.2.1	<i>Discarica di Poggio alla Billa</i>	9
3.2.2	<i>Termovalorizzatore</i>	9
	VERIFICA DELLA RADIOATTIVITA' DEL CARICO IN INGRESSO.....	10
	OPERAZIONI DI SCARICO	10
3.2.2	<i>Impianto Le Cortine</i>	10
	Verifica della radioattività dei carichi in ingresso	11
	Scarico RD	11
	Carico RD	11

1 CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Non si può accedere agli impianti di Siena Ambiente senza aver precedentemente stipulato specifico contratto di smaltimento/recupero.

Il Cliente ai fini della formalizzazione del contratto deve trasmettere annualmente al Servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie come riportato di seguito.

L'impianto di Termovalorizzazione è autorizzato a ricevere rifiuti non pericolosi con le ulteriori restrizioni stabilite dalla normativa di riferimento e dagli atti autorizzativi.

L'impianto di discarica è autorizzato allo smaltimento di rifiuti classificati come rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le ulteriori restrizioni stabilite dalla normativa di riferimento e dagli atti autorizzativi. E' altresì autorizzata all'attività di recupero della FOS come materiale per la copertura giornaliera dei rifiuti.

Gli impianti di Compostaggio e la Valorizzazione RD (attualmente attraverso la stazione di trasferimento) sono autorizzati a ricevere rifiuti non pericolosi.

1.1 Contratti per smaltimento in discarica loc. Poggio alla Billa (Abbadia S.S.)

Ai fini della verifica di conformità del rifiuto avviene in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto il **produttore** è tenuto a fornire tutte le informazioni sul ciclo produttivo del rifiuto e alla **caratterizzazione di base** di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica (art. 7-bis comma 1 del D.Lgs 36/03 e s.m.i.) attraverso la compilazione della seguente documentazione:

- o **"7MD10 – Scheda di caratterizzazione del rifiuto"** (da compilare a cura del produttore). Il Cliente deve trasmettere a Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso da smaltire, compilando l'apposita scheda descrittiva del rifiuto 7MD10, che può essere richiesta (tel. 0577/248011) o scaricata dal nostro sito internet. La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.
- o **"7MD70 – Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti"**. Il Cliente deve allegare l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e le eventuali successive integrazioni per il trasporto dei rifiuti; tale iscrizione è necessaria sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto in conto proprio. L'iscrizione all'Albo deve dimostrare la compatibilità del trasportatore con la tipologia di rifiuto da trasportare e con l'impianto di destinazione.

Qualora il Cliente sia un impianto di trattamento rifiuti deve essere inviata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e ove richiesta l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

Oltre a tali autorizzazioni, il Cliente deve compilare ed inviare il modulo.

- o **Certificato di analisi chimica** attestante la classificazione di non pericolosità e l'ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi. Qualora il ciclo produttivo garantisca la costanza dei parametri analitici, possono essere accettate analisi chimiche precedenti purché non anteriori ai 12 mesi. In caso contrario l'analisi deve essere relativa al lotto di rifiuto oggetto dello smaltimento.

Siena Ambiente procede alla **verifica di conformità** (art. 7-ter D.Lgs. 36/03 e s.m.i.) ed esamina la documentazione ricevuta verificando che il rifiuto rientri tra le tipologie accettabili in discarica e richiede eventuale documentazione integrativa. Se l'esito della verifica è positivo Siena Ambiente invia al Cliente la proposta di contratto. Ricevuta tutta la documentazione prevista e la proposta di contratto accettata dal cliente Siena Ambiente provvede entro 15 giorni ad inviare copia contrattuale controfirmata.

1.2 Contratti per recupero FOS (Frazione Organica Stabilizzata Cod. EER 19.05.03)

L'impianto di discarica di Poggio alla Billa è stato autorizzato all'attività di recupero R3 per l'utilizzo della frazione organica stabilizzata (FOS) come materiale tecnico per la copertura giornaliera in discarica.

Ai fini della stipula del contratto il **produttore** è tenuto a fornire tutte le informazioni sul ciclo produttivo del rifiuto **compresa la durata** e alla **caratterizzazione di base** di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica (art. 7-bis comma 1 del D.Lgs 36/03 e s.m.i.) attraverso la compilazione della seguente documentazione:

- o **"7MD10 Scheda di caratterizzazione del rifiuto"** (da compilare a cura del produttore). Il Cliente deve trasmettere al Servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione di base del rifiuto da recuperare, compilando l'apposita scheda descrittiva del rifiuto 7MD10, che può essere richiesta (tel. 0577/248011) o scaricata dal nostro sito internet. La caratterizzazione di base deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.
- o **Dichiarazione attestante la natura e la durata del processo** di stabilizzazione attuato (la FOS dovrà essere il risultato di un processo di stabilizzazione di almeno 3 settimane)
- o **Certificato di analisi chimica attestante la classificazione di non pericolosità e l'ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi.**
 - Indice Respirometrico Dinamico Potenziale non superiore a 1000 mg O₂kg⁻¹ VSh⁻¹, come previsto al paragrafo 2, tabella 5 dell'allegato IV del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.
 - Indice Respirometrico Dinamico Reale non superiore a 1000 mg O₂kg⁻¹ VSh⁻¹.

Qualora il ciclo produttivo garantisca la costanza dei parametri analitici, possono essere accettate analisi chimiche precedenti purché non anteriori ai 12 mesi. In caso contrario l'analisi deve essere relativa al lotto di rifiuto oggetto del recupero.

Le analisi chimiche devono obbligatoriamente fornire le seguenti informazioni:

- data e luogo di prelievo del campione
- ragione sociale del produttore
- valori limite previsti dalla legge
- timbro e firma del professionista iscritto all'Albo.

Qualora le analisi chimiche non riportino tutte le informazioni di cui sopra saranno considerate non conformi e quindi non accettate ai fini della stipula del contratto di recupero.

- o **"7MD70 – Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti"**. Il Cliente deve allegare l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e le eventuali successive integrazioni per il trasporto dei rifiuti; tale iscrizione è necessaria sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto in conto proprio. L'iscrizione all'Albo deve dimostrare la compatibilità del trasportatore con la tipologia di rifiuto da trasportare e con l'impianto di destinazione.

Il Cliente è tenuto ad inviare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti e ove richiesta l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali. Oltre a tali autorizzazioni, il Cliente deve compilare ed inviare il modulo.

Siena Ambiente procede alla verifica documentale ricevuta e richiede eventuale documentazione integrativa.

Siena Ambiente procede alla **verifica di conformità** (art. 7-ter D.Lgs. 36/03 e s.m.i.) ed esamina la documentazione ricevuta verificando che il rifiuto rientri tra le tipologie accettabili in discarica e richiede

eventuale documentazione integrativa. Se l'esito della verifica è positivo Siena Ambiente invia al Cliente la proposta di contratto. Ricevuta tutta la documentazione prevista e la proposta di contratto accettata dal cliente Siena Ambiente provvede entro 15 giorni ad inviare copia contrattuale controfirmata.

1.3 Contratti per recupero presso impianti Compostaggio

Gli impianti di Compostaggio richiedono la presentazione della medesima documentazione di cui sopra:

- o "7MD10 Scheda di caratterizzazione del rifiuto".
- o "7MD70 Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti".

La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.

1.4 Contratti per smaltimento presso il termovalorizzatore

Ai fini della verifica di conformità del rifiuto si fa presente che l'accettazione del rifiuto avviene in osservanza delle procedure di ricezione previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I codici EER dei rifiuti accettabili presso il termovalorizzatore sono riportati negli atti autorizzativi dell'impianto.

In merito alla caratterizzazione del rifiuto tali atti richiedono la presentazione di analisi chimiche in fase di omologazione e comunque prima del conferimento per alcuni dei codici autorizzati (vedi allegato A "Rifiuti accettati senza analisi chimiche" e B "Rifiuti accettati con analisi chimiche").

Ai fini della stipula del contratto il **produttore** è tenuto **annualmente** alla **caratterizzazione di base** di ciascun rifiuto attraverso la compilazione della seguente documentazione:

- o "7MD10 – Scheda di caratterizzazione del rifiuto" (da compilare a cura del produttore). Il Cliente deve trasmettere al Servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso da smaltire, compilando l'apposita scheda descrittiva del rifiuto 7MD10, che può essere richiesta (tel. 0577/248011) o scaricata dal nostro sito internet.

La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.

- o "7MD70 – Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti". Il Cliente deve allegare l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e le eventuali successive integrazioni per il trasporto dei rifiuti; tale iscrizione è necessaria sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto in conto proprio. L'iscrizione all'Albo deve dimostrare la compatibilità del trasportatore con la tipologia di rifiuto da trasportare e con l'impianto di destinazione.

Qualora il Cliente sia un impianto di trattamento rifiuti deve essere inviata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e ove richiesta l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

Oltre a tali autorizzazioni, il Cliente deve compilare ed inviare il modulo.

- o **Certificato di analisi chimica** (Rifiuti accettati con analisi chimiche tabella B), ai fini della classificazione di pericolosità e della caratterizzazione del rifiuto per l'attribuzione del Cod EER. Qualora il ciclo produttivo garantisca la costanza dei parametri analitici, possono essere accettate analisi chimiche precedenti purché non anteriori ai 12 mesi. In caso contrario l'analisi deve essere relativa al lotto di rifiuto oggetto dello smaltimento.

Siena Ambiente esamina la documentazione ricevuta verificando che il rifiuto rientri tra le tipologie accettabili e richiede eventuale documentazione integrativa. Se l'esito della verifica è positivo Siena Ambiente invia al Cliente la proposta di contratto. Ricevuta tutta la documentazione prevista e la proposta di contratto accettata dal cliente Siena Ambiente provvede entro 15 giorni ad inviare copia contrattuale controfirmata.

2 MODALITA' E PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

2.1 Programmazione dei conferimenti

Una volta stipulato il contratto, le richieste per il conferimento devono essere comunicate a Siena Ambiente rifiuti@sienambiente.it (tel 0577/248011) la settimana antecedente a quella prevista per il conferimento. Siena Ambiente provvederà a comunicare al Cliente data, impianto e modalità di conferimento.

Nel caso di conferimenti continuativi, a fronte di un contratto attivo, gli scarichi devono comunque essere effettuati nell'ambito della programmazione settimanale. Al riguardo il Cliente deve inviare richiesta in forma scritta entro le 12.30 del giovedì antecedente alla settimana di conferimento.

Qualora per i conferimenti agli impianti il Cliente si avvalga di trasportatori terzi diversi da quelli precedentemente comunicati (7MD70 vedi Cap.1), Siena Ambiente autorizzerà il conferimento solo dopo aver ricevuto e controllato la conformità dell'iscrizione all'Albo del trasportatore.

2.2 Documentazione e controlli in fase di conferimento/scarico

Il trasporto dei rifiuti speciali (in base al DM 145/98) deve essere accompagnato da formulario FIR correttamente compilato.

In caso di non rispondenza tra codice EER e rifiuto:

- il carico sarà respinto
- l'operatore di Siena Ambiente scriverà sul formulario *"Respinto per carico non conforme"* e provvederà ad apporre firma e timbro
- sarà cura di Siena Ambiente conservare la copia di propria competenza
- Siena Ambiente si riserva inoltre la facoltà di sospendere i conferimenti del Cliente.

I rifiuti speciali non devono essere conferiti all'interno di sacchi neri.

Siena Ambiente si riserva la facoltà di prelevare campioni di rifiuti conferiti.

2.2.1 Prescrizioni aggiuntive per il conferimento in discarica (D1)

Il carico oggetto di verifiche analitiche in loco sarà collocato in apposita area all'interno dell'impianto per tutto il tempo necessario all'espletamento delle analisi per la definitiva ammissione in discarica (D1).

All'avvio della procedura di analisi verrà contattata la ditta intestataria del contratto da un tecnico di Siena Ambiente, il quale comunicherà la data del campionamento nel caso in cui il produttore voglia presenziarvi. Il campionamento sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla norma UNI 10802.

Per ciascun rifiuto da sottoporre a verifica analitica saranno prelevati in appositi contenitori n.2 campioni: uno verrà consegnato al laboratorio di analisi ed uno conservato presso l'impianto per un periodo non inferiore a due mesi, dove resterà a disposizione delle Autorità territorialmente competenti. Per ogni verifica analitica verranno essere compilati i moduli seguenti:

- 7MD75 *Verbale di accompagnamento del campione*, in duplice copia (una inviata agli uffici di Sienambiente, l'altra insieme al campione inviato al laboratorio);
- 7MD85 *Registro campioni dei rifiuti sottoposti a verifica analitica* (ad opera di Siena Ambiente).

I rifiuti scaricati ed in attesa di verifica analitica non risultano in carico all'impianto e quindi il relativo documento di trasporto sarà trattenuto insieme al carico; nelle annotazioni del formulario sarà riportata la dicitura: *'rifiuto in deposito in attesa di verifica analitica'* seguito dalla data. Il rifiuto risulta pertanto in deposito in attesa di ammissione presso la discarica.

In sostituzione del formulario sarà rilasciato il modulo 7MD76 "Rifiuti in attesa di ammissione in discarica" in duplice copia (una per il trasportatore ed una per il produttore).

Qualora i risultati delle verifiche analitiche confermino la **conformità** del rifiuto Siena Ambiente dà disposizioni per la presa in carico del rifiuto ed il relativo documento di trasporto firmato per accettazione restituito tramite posta solo al momento della effettiva presa in carico, con la dicitura nel campo annotazioni *'Rifiuto accettato in quanto conforme'* seguito da data e ora.

Qualora i risultati delle verifiche analitiche rilevino la **non conformità** del rifiuto Siena Ambiente comunica al Produttore/Cliente il quale dovrà provvedere immediatamente alla rimozione del carico che dovrà essere destinato ad idoneo smaltimento; le spese per la rimozione del rifiuto e per le analisi chimiche attestanti la non conformità saranno addebitate a carico del Cliente.

Successivamente si procede a segnalare sulle tre copie del formulario presenti in impianto che il carico in attesa di riscontro analitico viene respinto mettendo la croce sulla corrispondente casella nella parte riservata al destinatario e inserendo la seguente motivazione "Respinto " con la seguente motivazione *"Rifiuto non ammissibile in discarica per rifiuti non pericolosi"* seguito da data e ora. All'impianto di destino rimane la copia del formulario di sua competenza come prova dell'avvenuto diniego.

Se possibile il trasportatore provvederà a restituire la documentazione al produttore, in caso contrario sarà cura di Siena Ambiente inviare le copie del formulario in originali per raccomandata (anticipandole, se possibile, per posta certificata) ai soggetti coinvolti.

Siena ambiente provvederà ad applicare quanto prescritto dal D.lgs.36/03 e s.m.i. art.11 comma 5 lettera e) e dare successiva comunicazione alla regione territorialmente competente e ad ARPAT della mancata ammissione dei rifiuti nell'impianto di competenza.

Sarà cura del produttore una volta avvisato dell'esito delle analisi, pianificare un viaggio per il ritiro dall'impianto del rifiuto non ammissibile. Inoltre dovrà comunicare a SA, i tempi e i soggetti che effettueranno il ritiro di tale rifiuto.

Il ritiro potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- qualora il trasportatore incaricato dal produttore del ritiro del rifiuto non ammissibile, **riparta** dall'impianto con il **formulario con il quale è arrivato**, nelle annotazioni verranno indicate le nuove informazioni per la tracciabilità del rifiuto; Siena Ambiente trattiene la terza copia del formulario come evidenza dell'avvenuto diniego;
- nel caso invece in cui il trasportatore incaricato dal produttore del ritiro del rifiuto non ammissibile, **riparta** dall'impianto con **nuovo formulario**, nelle annotazioni di quest'ultimo dovrà essere riportata la seguente dicitura: *"il rifiuto riparte in data _____ dalla discarica di _____ Aut. AIA _____ a seguito di non ammissibilità del rifiuto giunto con formulario allegato n° RIFxxxx/19 del _____".* *"Relativamente al nuovo formulario Siena Ambiente non è parte coinvolta e non partecipa alla compilazione della documentazione.*

Nelle annotazioni del formulario con il quale il rifiuto è arrivato all'impianto di Siena Ambiente, dovrà essere invece inserita la seguente dicitura: "a seguito di non ammissibilità il rifiuto riparte in data _____ con formulario n° RIFyyyyy/19 del _____". "Siena Ambiente trattiene sia la terza copia del formulario di arrivo, come evidenza dell'avvenuto diniego, che fotocopia del nuovo formulario con il quale il rifiuto riparte, come evidenza della restituzione del rifiuto al produttore.

2.2.2 Prescrizioni aggiuntive per il recupero FOS in discarica per coperture giornaliere (R3)

Il carico oggetto di verifiche analitiche sarà collocato in apposita area all'interno della discarica per tutto il tempo necessario all'espletamento delle analisi per la definitiva ammissione in discarica come *attività di recupero (R3)*.

All'avvio della procedura di analisi verrà contattata la ditta intestataria del contratto da un tecnico di Siena Ambiente, il quale comunicherà la data del campionamento nel caso in cui il produttore voglia presenziarvi. Il campionamento sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla norma UNI 10802.

Per ogni verifica analitica verranno compilati i moduli seguente:

- 7MD75 *Verbale di accompagnamento del campione*, in duplice copia (una inviata agli uffici di Sienambiente, l'altra insieme al campione inviato al laboratorio);
- 7MD85 *Registro campioni dei rifiuti sottoposti a verifica analitica* (ad opera di Siena Ambiente).

I rifiuti scaricati ed in attesa di verifica analitica non risultano in carico all'impianto e quindi il relativo documento di trasporto sarà trattenuto insieme al carico; nelle annotazioni del formulario sarà riportata la dicitura: *'rifiuto in deposito in attesa di verifica analitica'* seguito dalla data. Il rifiuto risulta pertanto in deposito in attesa di ammissione presso la discarica.

In sostituzione del formulario sarà rilasciato il modulo 7MD76 "Rifiuti in attesa di ammissione in discarica" in duplice copia (una per il trasportatore ed una per il produttore).

Qualora i risultati delle verifiche analitiche confermino la **conformità** del rifiuto Siena Ambiente dà disposizioni per la presa in carico del rifiuto ed il relativo documento di trasporto firmato per accettazione restituito tramite posta solo al momento della effettiva presa in carico, con la dicitura nel campo annotazioni *'Rifiuto accettato in quanto conforme'* seguito da data e ora.

Qualora i risultati delle verifiche analitiche rilevino la **non conformità** del rifiuto Siena Ambiente comunica al Produttore/Cliente il quale dovrà provvedere immediatamente alla rimozione del carico che dovrà essere destinato ad idoneo smaltimento; le spese per la rimozione del rifiuto e per le analisi chimiche attestanti la non conformità saranno addebitate a carico del Cliente.

Al momento della rimozione del carico, il formulario sarà restituito al trasportatore firmato e timbrato dall'operatore di Siena Ambiente, barrando al punto 11) del formulario l'apposita casella di "Respinto" con la seguente motivazione *"Rifiuto non ammissibile all'attività di Recupero"* seguito da data e ora. Sarà compito del trasportatore restituire la documentazione al produttore.

2.2.3 Prescrizioni aggiuntive per il conferimento al termovalorizzatore (R1)

Il carico oggetto della verifica analitica sarà collocato in apposita area all'interno dell'impianto, mentre la restante parte sarà collocata direttamente in fossa.

Saranno avvisati il produttore/cliente e l'ARPAT del campionamento che sarà effettuato entro 3 giorni dalla data di accettazione:

- L'ARPAT sarà sempre avvisata via e-mail (all'indirizzo dati.si@arpat.toscana.it) dell'effettuazione del campionamento. La stessa ARPAT deciderà se presenziare o essere coinvolta direttamente al controllo.
- Il Cliente verrà contattato da un tecnico di Siena Ambiente, il quale comunicherà la data del campionamento nel caso in cui il produttore voglia presenziarvi.

Il campione di rifiuto prelevato verrà sottoposto ad analisi ai fini della classificazione di pericolosità. A titolo di esempio nel **piano di analisi - allegato 1 del PMC, al capitolo rifiuti – TABELLA 6** si riportano i principali parametri ricercati.

Una volta prelevato il campione la restante parte della frazione rappresentativa sarà conferita in fossa rifiuti.

Per ciascun rifiuto da sottoporre a verifica analitica vengono prelevati in appositi contenitori n.2 campioni rappresentativi: uno viene destinato al laboratorio di analisi ed uno conservato presso l'impianto, dove resta a disposizione delle Autorità territorialmente competenti per un tempo necessario alla ricezione del relativo certificato di analisi e non inferiore ad 1 mese. All'arrivo del certificato di analisi il campione, qualora conforme potrà essere smaltito.

Anche i campioni prelevati dagli Enti di controllo in occasione dello svolgimento delle verifiche di loro competenza, potranno essere smaltiti a seguito della ricezione del relativo certificato di analisi.

Per ogni verifica analitica vengono compilati i moduli seguenti:

- 7MD75 *Verbale di accompagnamento del campione*, in duplice copia (una inviata agli uffici di Sienambiente, l'altra insieme al campione inviato al laboratorio);
- 7MD85 *Registro campioni dei rifiuti sottoposti a verifica analitica* (ad opera di Siena Ambiente) che viene aggiornato al momento dell'accettazione del rifiuto sottoposto a analisi o comunque all'arrivo dei risultati delle stesse; viene conservato solo nel caso in cui queste attestino la non conformità del rifiuto.

Qualora i risultati delle verifiche analitiche rilevino la non conformità del rifiuto, Siena Ambiente SpA comunica tramite lettera all' ARPAT e alla Provincia e al Produttore/Cliente quanto rilevato e la contestuale sospensione dei conferimenti. Inoltre le spese per le analisi chimiche attestanti la non conformità saranno a carico del Cliente.

Il produttore /cliente potrà essere ri-omologato relativamente ai conferimenti del EER di cui era stata accertata la non conformità, solo dopo effettuazione di un'analisi conforme realizzata su un campione prelevato da Siena Ambiente presso il Produttore/cliente. Le spese per le analisi chimiche attestanti la conformità saranno addebitate al Cliente.

PEZZATURA RIFIUTI CONFERITI

Il rifiuto deve essere conferito sfuso o in sacchetti di piccole dimensioni; la pezzatura deve essere di dimensioni ridotte (assenza di elementi con lunghezza superiore a 60 cm) e non deve contenere elementi inerti non combustibili (metallici vetrosi e refrattari) in misura superiore al 10% in peso. Nel caso in cui l'impianto risultasse danneggiato per la non conformità del rifiuto trattato saranno addebitati al Cliente tutti i costi da questa causati.

Nel caso di RIFIUTI CIMITERIALI con codice EER 20.03.99, conferibili solo dai comuni dell'ATO TOSCANA SUD, occorre rispettare i riferimenti normativi vigenti, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e DPGRT n° 72/R del 25/11/2009; in particolare tali rifiuti devono essere trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione" oppure "rifiuti cimiteriali".

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti particolari prescrizioni aggiuntive:

- A) I rifiuti cimiteriali devono essere conferiti in sacchetti a perdere della dimensione massima di 100 cm x 100 cm, riempiti solo parzialmente.
- B) I rifiuti non devono contenere terra, pietre di lapidi, mattoni e materiali inerti, lastre di metallo o parti zincate, e ogni altro materiale non combustibile.
- C) I mezzi di trasporto devono essere dotati di sistema automatico di scarico.

3 NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEI SITI

3.1 Generalità

Tutti i mezzi esterni all'impianto dovranno fermarsi all'ufficio pesa prima di recarsi ai punti di carico/scarico o di lavoro e chiedere dell'operatore d'impianto.

All'interno dell'impianto possono circolare solo i mezzi autorizzati. La circolazione deve svolgersi adottando tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti atti a scongiurare il pericolo di incidenti per persone e cose, ed inoltre ad evitare il più possibile l'emissione di polveri e rumori molesti. La velocità massima consentita è di 10 km/h e i mezzi dovranno seguire il percorso indicato ed attenersi alla segnaletica presente.

I mezzi di trasporto esterni devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal personale dell'impianto per quanto riguarda i percorsi da seguire, le manovre da effettuare, il punto preciso di scarico/carico, le modalità ed i tempi di scarico/carico, le precedenza e quanto altro ritenuto necessario per la corretta gestione dell'impianto e la movimentazione dei materiali. La circolazione deve avvenire solo nelle aree autorizzate.

Si segnala che all'interno degli impianti sono presenti aree soggette a rischi specifici (campi elettromagnetici, rumore, radiazioni non ionizzanti, etc.); tutti gli esterni che accedono all'impianto devono segnalare al personale di Siena Ambiente la presenza di particolari patologie, come problemi all'udito, difficoltà di deambulazione, uso di pace-maker, etc.) e attenersi alla segnaletica e alle disposizioni del personale stesso, in modo da evitare situazioni potenzialmente pericolose.

3.2 Accesso dei Clienti per lo scarico dei rifiuti

3.2.1 Discarica di Poggio alla Billa

Si accede all'impianto attraverso un cancello sorvegliato dall'ufficio pesa. Per i conferimenti l'accesso è consentito ai soli clienti autorizzati da Siena Ambiente.

Dopo la pesatura il trasportatore aspetterà indicazioni dall'operatore di impianto circa il punto di scarico; in caso di presenza di altri mezzi nel punto di scarico, il trasportatore aspetterà il proprio turno nell'area indicata dall'operatore. La retromarcia per l'avvicinamento al punto di scarico deve essere effettuata in modo da ridurre i possibili rischi di ribaltamento.

Prima dello scarico il trasportatore dovrà comunque accertarsi che l'operatore di discarica non si trovi nella zona sottostante. In ogni caso i mezzi non possono accedere alle zone di coltivazione dei rifiuti.

3.2.2 Termovalorizzatore

Si accede all'impianto attraverso un ingresso presidiato dal personale di turno presente nell'edificio pesa. L'accesso è consentito ai soli clienti autorizzati da Siena Ambiente.

VERIFICA DELLA RADIOATTIVITA' DEL CARICO IN INGRESSO

Per quanto riguarda la verifica di radioattività si fa riferimento a quanto descritto nella istruzione 7IS40.

Tutti i carichi di rifiuti in ingresso all'impianto prima di essere sottoposti all'operazione di pesatura, transitano attraverso il portale per il rilevamento della radioattività.

In caso di allarme confermato saranno avvisati gli enti di controllo e le autorità competenti su indicazione dei quali, il carico potrà essere trattenuto e sottoposto ai controlli necessari per la definizione delle modalità di smaltimento adeguate.

La verifica di radioattività viene effettuata prima dell'accettazione del carico e quindi i carichi di rifiuti eventualmente risultati positivi alle verifiche di radioattività non risultano in carico presso l'impianto.

OPERAZIONI DI SCARICO

Il conferimento in fossa è consentito ai mezzi dotati di sistema automatico di scarico (testata di compattazione apribile o ribaltabile). Qualora non fosse possibile potranno essere accettati mezzi non dotati di scarico automatico nel rispetto delle seguenti procedure:

- Nel caso di mezzi dotati di sistema automatico di scarico, dopo la pesatura, il conducente deve sostare nell'area di parcheggio segnalata (nel caso in cui altri mezzi stiano contemporaneamente scaricando attendere il proprio turno) ed attendere l'indicazione del portone dal quale scaricare mediante l'accensione della luce semaforica verde. Il conducente si avvicina al portone fermandosi senza oltrepassare la linea gialla, che indica il limite di sicurezza. L'apertura del portone è segnalata da luce gialla intermittente. A portone completamente aperto si attiva il blocco di sicurezza automatico e la luce è verde. L'autista retrocede fino al cordolo di arresto e aziona il dispositivo di scarico. A fine scarico il mezzo si ripositiona al limite della linea gialla, l'autista attende che il portone sia chiuso fino a 30 cm dalla battuta inferiore e procede all'eventuale rimozione del rifiuto caduto sul piazzale.
- I mezzi con ribaltabile senza sistema automatico di apertura portellone posteriore per il cui scarico si rende necessaria l'apertura manuale del portellone posteriore, dovranno procedere a tale operazione non oltrepassando il limite indicato dalla linea gialla. Una volta aperto il portellone posteriore in zona di sicurezza si aprirà il portone e si procederà come sopra. La chiusura del portellone posteriore dovrà avvenire in zona di sicurezza e dopo l'abbassamento del portone. L'apertura del portellone del mezzo in zona di sicurezza può comportare la caduta di materiale a terra; la rimozione di tale materiale e lo scarico nel cassone mobile è a carico del conferitore, e verrà effettuata dopo la chiusura del portone di scarico.
- I mezzi con scarico manuale dovranno utilizzare il cassone ribaltabile che si trova nel piazzale di ingresso. Il personale turnista verificherà che le manovre di riempimento vengano effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza evitando infortuni alle persone e fuoriuscita di materiali nell'ambiente. Durante queste operazioni, l'eventuale materiale fuoriuscito deve essere raccolto e buttato nel cassone a cura del conferitore.

3.2.2 Impianto Le Cortine

Si accede all'impianto attraverso un cancello presidiato comandato dall'ufficio pesa e regolato dal sistema di "elimina file". Gli autisti, quindi, all'arrivo presso le sbarre di impianto, prenoteranno, presso l'apposito presidio, lo scarico fino a che l'addetto pesa non accetterà l'ingresso visualizzando la targa sull'apposito visore.

Per i conferimenti l'accesso è consentito ai soli clienti autorizzati dal servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente.

Verifica della radioattività dei carichi in ingresso

Per quanto riguarda la verifica di radioattività si fa riferimento a quanto descritto nella istruzione 7IS40.

Tutti i carichi di rifiuti in ingresso all'impianto prima di essere sottoposti all'operazione di pesatura e di accettazione, transitano attraverso il portale per il rilevamento della radioattività.

In caso di allarme confermato (presenza di materiale radioattivo all'interno del carico) saranno avvisati gli enti di controllo e le autorità competenti ed il carico dovrà essere sottoposto alle dovute operazioni di identificazione/ricerca del materiale radioattivo.

La verifica di radioattività viene effettuata prima dell'accettazione del carico e quindi i carichi di rifiuti eventualmente risultati positivi alle verifiche di radioattività non risultano in carico presso l'impianto.

Scarico RD

Scarico, carta, cartone e multimateriale

Una volta effettuata la pesatura l'autista disimpegna la pesa e si reca al punto di scarico indicatogli dall'addetto della pesa.

Gli autisti in scarico dovranno rimanere, durante tutte le attività, ben visibili agli addetti della stazione di trasferimento e nei pressi del proprio mezzo.

All'uscita dalla stazione saranno effettuate le attività di accettazione rifiuti presso la palazzina uffici come da specifiche procedure.

Gli autisti dovranno sempre seguire tutte le disposizioni dei operatori di Sienambiente per tutte le operazioni da eseguire all'interno dell'impianto.

Carico RD

L'accesso è consentito ai mezzi previsti dalla programmazione effettuata preventivamente con il responsabile operativo della conduzione.

L'ingresso del mezzo per il trasferimento dei rifiuti presso impianti terzi è regolato anch'esso con il sistema "Elimina code".

L'autista si dovrà quindi presentare all'addetto pesa in modo da adempiere alle formalità specifiche di gestione dei rifiuti. Dopo l'avallo del personale di carico il mezzo sarà fatto posizionare nel piazzale della stazione di trasferimento e caricato.

È fatto obbligo all'autista del mezzo in fase di carico di rimanere a bordo del mezzo una volta preparato per il carico. È fatto inoltre divieto di allontanarsi dal mezzo a piedi durante la permanenza nel piazzale della stazione di trasferimento.

Allegato A alla 7IS12

ELENCO DEI CODICI DELL'EER AMMESSI ALLO SMALTIMENTO IN DISCARICA

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01 Rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (*)

02 01 07 rifiuti della silvicoltura (*)

02 01 10 rifiuti metallici (*)

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco: della produzione di conserve alimentari: della produzione di lievito ed estratto di lievito: della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 Rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 Rifiuti dell'industria tessile

- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 Rifiuti della raffinazione del petrolio

- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 17 Bitumi
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 Rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione

- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

- 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

- 06 09 02 scorie fosforose
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

- 06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 Rifiuti della produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

- 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 02 13 rifiuti plastici (*)
- 07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici

- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 Rifiuti dell'industria fotografica

- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 18 rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo

- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 Rifiuti della metallurgia termica del rame

- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 09 altre scorie
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 (*)
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 05 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone (*)
- 15 01 02 imballaggi in plastica (*)
- 15 01 03 imballaggi in legno (*)
- 15 01 04 imballaggi metallici (*)
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi (*)
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti (*)
- 15 01 07 imballaggi in vetro (*)
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile (*)

15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 18 metalli non ferrosi (*)
- 16 01 19 Plastica (*)
- 16 01 20 Vetro (*)
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 05 Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

- 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
- 16 07 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 Catalizzatori esauriti

- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari

- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

- 17 01 01 Cemento (*)
 - 17 01 02 Mattoni (*)
 - 17 01 03 mattonelle e ceramiche (*)
 - 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 Legno, vetro e plastica
- 17 02 01 Legno (*)
 - 17 02 02 Vetro (*)
 - 17 02 03 Plastica (*)

17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04 Metalli (incluse le loro leghe)

- 17 04 07 metalli misti (*)
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 08 Materiali da costruzione a base di gesso

- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)

- 18 01 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati

- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

- 19 04 01 rifiuti vetrificati

19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

- 19 08 01 Vaglio
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio (*)
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi (*)
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

- 19 12 01 carta e cartone (*)
- 19 12 02 metalli ferrosi (*)
- 19 12 03 metalli non ferrosi (*)
- 19 12 04 plastica e gomma (*)
- 19 12 05 Vetro (*)
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 (*)
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)(*)
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

(*) ammissibilità soggetta a preventiva valutazione in fase di omologa rispetto all'effettiva non conformità e/o sostenibilità economica

Allegato B alla 7IS12

Rifiuti accettati con analisi chimiche

TERMOVALORIZZATORE (senza analisi chimiche)

Codice EER	Descrizione reale	Note
02 01 02	scarti di tessuti animali	
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	
02 02 02	scarti di tessuti animali	
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	in tale codice sono altresì compresi: i prodotti trasformati derivanti da sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3 del Reg. CEE 1774/02 e smi (Reg CEE 1774/02, Accordo del 01/07/04 Conferenza permanente per rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, Delib. G.R.T. 27/08/04 N. 825).
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	Accettato senza analisi/schede solo in caso di legno non trattato.
03 03 01	scarti di corteccia e legno	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	
07 02 13	rifiuti plastici	
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	
16 01 03	pneumatici fuori uso	
16 01 19	plastica	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	
17 02 01	legno	
17 02 03	plastica	
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	Tale tipologia di rifiuto deve essere accompagnata da dichiarazione ASL che certifichi che tali rifiuti possono essere trasportati e smaltiti senza richiedere particolari precauzioni in funzione della prevenzione delle infezioni.
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	in tale codice sono altresì compresi: Compresi animali morti presso ambulatori veterinari o presso allevamenti provvisti di dichiarazione ASL/veterinario che certifichi che tali rifiuti possono essere trasportati e smaltiti senza richiedere particolari precauzioni in funzione della prevenzione delle infezioni.
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
19 05 03	compost fuori specifica	
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 08 01	vaglio	
19 12 01	carta e cartone	
19 12 04	plastica e gomma	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Accettato senza analisi/schede solo se proveniente da impianti di compostaggio dell'ATO TOSCANA SUD
19 12 08	prodotti tessili	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	CER 191212 Accettato senza analisi/schede solo nel caso sia costituito da scarti di lavorazione dei Rifiuti Urbani dell'ATO TOSCANA SUD.
20 01 01	carta e cartone	
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 10	abbigliamento	
20 01 11	prodotti tessili	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	Accettato senza analisi/schede solo nel caso sia costituito da Rifiuti Urbani derivanti da raccolta differenziata dell'ATO TOSCANA SUD.
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Accettato senza scheda solo nel caso sia costituito da Rifiuti Urbani derivanti da raccolta differenziata dell'ATO TOSCANA SUD non recuperabile.
20 01 39	plastica	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	Compresi animali morti rinvenuti sulle strade o uccisi a seguito di incidenti stradali.
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 07	rifiuti ingombranti	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	Conferimento senza analisi/schede soltanto per i seguenti rifiuti provenienti dall'ATO TOSCANA SUD: Rifiuti cimiteriali e Rifiuti Urbani prodotti in eventi eccezionali (ad es. alluvioni).

TERMOVALORIZZATORE (con analisi chimiche)

Codice EER	Descrizione reale	Note
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
16 03 04	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	
17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	